confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 5 febbraio 2024

Circolare n. 31/2024

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Codice della Strada – CQC – Carta tachigrafica e numero patente – A seguito di un reclamo presentato da un autista della Repubblica Ceca, multato in quanto in possesso di una carta tachigrafica con un numero di patente di guida diverso da quello che compare nella propria, il Ministero dell'Interno ha ribadito che le norme di riferimento in materia sono il Regolamento UE n.165/2014 e il decreto interministeriale 19.10.2021 che stabiliscono che la carta tachigrafica è valida 5 anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici al fine di identificare l'autista e pertanto ha chiarito che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta tachigrafica dell'autista con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo non può essere oggetto di sanzione; il Ministero rammenta altresì che attraverso la banca dati *Tachonet*, istituita in virtù del Regolamento UE n.1503/2017, è operativa l'interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri ai fini dei controlli delle Autorità preposte – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/STRAD/1/0000002994.U/2024 del 30.1.2024.

Autotrasporto – Tachigrafo intelligente – Chiarimenti – Come è noto, il Regolamento UE n.1054/2020 (*I Pacchetto mobilità*) e il Regolamento di esecuzione UE n.1228/2021 hanno stabilito che dal 21 agosto 2023 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate scatti l'obbligo di installazione dello *smart tachograph* di ultima generazione (che, come è noto, consentirà di registrare l'esatto momento di attraversamento delle frontiere e di localizzare le attività di carico e scarico); recentemente peraltro, tenuto conto del protrarsi delle difficoltà relative alla carenza dei dispositivi riscontrate in gran parte degli Stati membri UE, è stata stabilita la proroga del periodo di tolleranza per dotarsi del suddetto *smart tachograph* fino al 18 agosto 2025 per i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2023; il Ministero dell'Interno ha chiarito che tale proroga è applicabile a tutti i veicoli che non abbiano provveduto al suddetto obbligo comunitario entro la data del 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di immatricolazione del veicolo stesso e che, pertanto, anche i veicoli che hanno installato la prima versione degli *smart tachograph* nel periodo di vigenza della deroga dovranno sostituirli con quelli di ultima generazione entro il 18 agosto 2025 – Circolare Ministero dell'Interno prot.n. 300/STRAD/1/0000002961.U/2024 del 30.1.2024.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 3/2024, 21/2022 e 323/2021
Allegati due
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000002994.U/2024 del 30/01/2024 m_it
Data: 30/01/2024 12:18:53

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Compartimento Polizia Stradale

Emilia Romagna - Bologna
Prot.: 0004821 del 30/01/2024 Entrata Cod. Amm. m_it
Data: 30/01/2024 12:53:33

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Verbale n. PTR2887000280 (ID 180294) redatto ex art. 19 L. 727/78 a carico del conducente di un veicolo della Repubblica Ceca.
Verifica sulla corretta applicazione della norma da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta dell'omologo Ufficio della Repubblica Ceca.
Reclamo Commissione Europea n. 3244/23/CZ.

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
PER IL TRENTINO ALTO ADIGE — BOLZANO
dipps212.0000@pecps.poliziadistato.it

e, per conoscenza

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE — LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio 2024 di codesto Compartimento, in cui venivano richiesti chiarimenti in merito al reclamo della Commissione Europea n. 3244/23/CZ, relativo alla corretta applicazione della norma nel verbale indicato in oggetto, in cui veniva contestata al conducente la difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente, rilasciata nel 2021, rispetto a quello presente sulla patente di guida, rilasciata nell'anno 2023.

In merito, premesso che il reclamo è da intendersi risolto in considerazione dell'intervenuto pagamento in misura ridotta del verbale, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e al Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

In particolare, l'articolo 26 del regolamento, prevede che la carta tachigrafica conducente abbia una validità pari a 5 anni, e sia identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero

della carta[1]. Tali elementi sono già sufficienti alla corretta identificazione del conducente[2].

L'art. 4 del Decreto Interministeriale, in attuazione delle disposizioni regolamentari, prevede che sulla carta del conducente venga riportato, tra gli altri il numero della patente posseduta al momento del rilascio.

In mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione.

Tanto premesso, alla luce dell'evoluzione normativa, le indicazioni contenute sull'argomento nella circolare del 17 ottobre 2013[3], devono intendersi superate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

cl

[1] Allegato 1C del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1228 del 16/07/2021 in cui è indicato che il numero costituito da 16 caratteri alfanumerici identifica in modo univoco una carta tachigrafica all'interno di uno Stato membro.

[2] Vedi circolare n. 300/STRAD/1/0000013527.U/2023 del 18/04/2023, in cui viene illustrato l'uso della banca dati "Tachonet", istituita con il Regolamento (UE) n. 1503/2017, che ha avviato l'interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dalle rispettive autorità preposte degli Stati Membri, per lo scambio reciproco di informazioni.

[3] Circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000002961.U/2024 del 30/01/2024 m_it
Data: 30/01/2024 10:12:11

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Compartimento Polizia Stradale
Emilia Romagna - Bologna
Prot.: 0004758 del 30/01/2024 Entrata Cod. Amm. m_it
Data: 30/01/2024 10:29:59

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sull'installazione tachigrafi intelligenti versione 2.

ALLA A.T.S. AUTOTRACK TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica ROMA

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

Si fa rifermento alla nota pervenuta il 4 gennaio 2024 (All.1), con la quale si chiedono informazioni, in merito all'installazione dei tachigrafi intelligenti di versione 2, prevista dal Regolamento (UE) 2021/1228, nei casi di sostituzione per avaria dei tachigrafi intelligenti versione 1, durante il periodo di deroga.

In merito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato che il termine del 18 agosto 2025 è da considerarsi applicabile a tutti i veicoli, indipendente dalla data di immatricolazione, che non avessero provveduto a tale obbligo entro la data del 31 dicembre 2023.

Pertanto, i veicoli che, nell'arco temporale in cui era vigente il regime transitorio di deroga, hanno installato i tachigrafi intelligenti versione 1, devono sostituirli con quelli versione 2 entro la data del 18 agosto 2025.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua